

**Il ciclo delle politiche legislative 1997-2001
e i “servizi alla persona”
4° Unità didattica – Seconda parte:**

Definiamo “ciclo di una politica legislativa”

un periodo significativo del tempo storico

all’interno del quale diventa possibile

analizzare con estrema precisione:

- **trasformazioni socio-culturali**
- **eventi legislativi**
- **riforme di particolare rilievo professionale**
- **effetti rilevanti per un certo sistema istituzionale**


Nel caso dei servizi alla persona

i cicli politici sono individuabili

sia per le istituzioni ed organizzazioni

che per le azioni su problemi, bisogni, domande


RIFORMA dei SERVIZI SOCIALI e CONNESSIONI FRA PROGRAMMI LEGISLATIVI



PERIODIZZAZIONE DELLO STATO REGIONALE ITALIANO

MOMENTI - CHIAVE	EVENTI ISTITUZIONALI
<ul style="list-style-type: none">• 1946• 1948 <ul style="list-style-type: none">• 1963	<ul style="list-style-type: none">• Statuto speciale della Sicilia• previsione delle Regioni nell'ordinamento dello stato italiano• Statuti speciali Trentino-Alto Adige, Sardegna, Valle d'Aosta• Statuto speciale Friuli Venezia Giulia
<ul style="list-style-type: none">• 1968 - 1972	<ul style="list-style-type: none">• legge elettorale dei consigli regionali delle regioni ordinarie• istituzione delle regioni ordinarie• approvazione degli Statuti ordinari• primo trasferimento delle funzioni statali
<ul style="list-style-type: none">• 1977	<ul style="list-style-type: none">• secondo trasferimento delle funzioni statali
<ul style="list-style-type: none">• 1997 - 1998	<ul style="list-style-type: none">• ulteriore decentramento dei poteri legislativi alle Regioni: "massimo decentramento a Costituzione invariata"
<ul style="list-style-type: none">• 2001	<ul style="list-style-type: none">• riforma del Titolo V della Costituzione: forte mutamento dei rapporti Stato – Regioni
<ul style="list-style-type: none">• 2004 - 2006	<ul style="list-style-type: none">• ulteriore riforma della Costituzione, con particolare riferimento al Titolo V: introduzione di un particolare "Stato federale" in Italia. Legge costituzionale respinta con Referendum
<ul style="list-style-type: none">• 2008	<ul style="list-style-type: none">• progetto del "federalismo fiscale"

STATO e REGIONI: TRASFORMAZIONI




1997/1998

LE “LEGGI BASSANINI”:

Alcuni significati/chia

- **SECONDA FASE NEL PROCESSO DI CONSOLIDAMENTO DELLE REGIONI NEL SISTEMA AMMINISTRATIVO ITALIANO**
- **INFLUENZA SUI MODI DI ESPRIMERE LA FUNZIONE LEGISLATIVA NELL’ORDINAMENTO POLITICO ITALIANO**
- **DEFINIZIONE DEL CONCETTO DI “SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’”**
- **ULTERIORE DEFINIZIONE DEL SISTEMA DEI “SERVIZI SOCIALI” NELL’ORDINAMENTO ISTITUZIONALE ITALIANO**
- **INTRODUZIONE PER VIA LEGISLATIVA DEL PRINCIPIO DELLA “SUSSIDIARIETA’”**
- **CONSENTE DI CHIARIRE LA DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE DEL WELFARE NELLA SITUAZIONE ITALIANA**


PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: Processi istituzionali delle “Leggi Bassanini”



LEGGE 59/1997: PUNTI CHIAVE

• AUTONOMIA AMMINISTRATIVA DELLE REGIONI ed ENTI LOCALI	art. 1, c 2
• MATERIE ESCLUSE	art. 1, c 3
• ATTUAZIONE: COMMISSIONE PARLAMENTARE	art. 5
• COMUNI: CONFERIMENTO DI FUNZIONI	Art. 1 c.2
• REGIONI	Art. 2
• il principio di "SUSSIDIARIETA'"	Art. 4 c3/punto a
• RIORDINO delle AMMINISTRAZIONI CENTRALI	art. 11, c1; 14
• VALUTAZIONE nella PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CONTROLLO INTERNO DI GESTIONE SISTEMI DI VALUTAZIONE CARTE dei SERVIZI COMPARAZIONI	Art. 17
• SEPARAZIONE FRA COMPITI DI RESPONSABILITA' POLITICA E DI DIREZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI	art. 11/c4
• DELEGIFICAZIONE E SEMPLIFICAZIONE DI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI	Art. 20
• AUTONOMIA SCOLASTICA	art. 21

I RAPPORTI ISTITUZIONALI STATO / REGIONI ALLA LUCE DELLA LEGGE 59/1997 E DEL DLGS 112/1998



Decreto Legislativo 112/1998 sul MATERIE

**SVILUPPO ECONOMICO
e PRODUZIONE**

Artt. 11, 12

**TERRITORIO
AMBIENTE**

Artt. 51, 52

**SERVIZI ALLA PERSONA e
alla COMUNITA'**

- **TUTELA della SALUTE:** artt. 112-127
- **SERVIZI SOCIALI:** artt. 128-134
- **ISTRUZIONE SCOLASTICA:** artt. 135-139
- **FORMAZIONE PROFESSIONALE:** artt. 140-147
- **BENI e ATTIVITA' CULTURALI:** artt. 148-155
- **SPETTACOLO:** art. 156
- **SPORT:** art. 157

POLIZIA AMMINISTRATIVA


Art. 158

NUOVA FASE DEL DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO: DLGS 112/1998

- **SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA
COMUNITA':**

- **TUTELA DELLA SALUTE (art. 112-127)**

- **SERVIZI SOCIALI (art. 128-134)**



PER SERVIZI SOCIALI SI INTENDONO TUTTE LE ATTIVITA' RELATIVE ALLA PREDISPOSIZIONE ED EROGAZIONE DI SERVIZI, GRATUITI E A PAGAMENTO, O DI PRESTAZIONI ECONOMICHE DESTINATE A RIMUOVERE E SUPERARE LE SITUAZIONI DI BISOGNO E DI DIFFICOLTA' CHE LA PERSONA UMANA INCONTRA NEL CORSO DELLA SUA VITA, ESCLUSE SOLTANTO QUELLE ASSICURATE DAL SISTEMA PREVIDENZIALE E DA QUELLO SANITARIO, NONCHE' QUELLE ASSICURATE IN SEDE DI AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA

- **ISTRUZIONE SCOLASTICA (art. 135-139)**

- **FORMAZIONE PROFESSIONALE (art. 140-147)**

- **BENI E ATTIVITA' CULTURALI (art. 148-155)**

- **SPETTACOLO (art. 156)**

- **SPORT (art. 157)**

PUNTI CHIAVE della RIFORMA DEL TITOLO V DELLA COSTITUZIONE

Legge Costituzionale n. 3 2001

confermata dal referendum del 7 ottobre 2001

- **COMUNI, PROVINCE, CITTÀ METROPOLITANE E REGIONI SONO ENTI AUTONOMI** CON PROPRI STATUTI, POTERI E FUNZIONI
- **STATO:** LEGISLAZIONE ESCLUSIVA NELLE MATERIE CHE RICHIEDONO UNA NECESSARIA UNITARIETÀ NAZIONALE (POLITICA ESTERA; POLITICHE MIGRATORIE; DIFESA; FORZE ARMATE; SICUREZZA; MONETA; CITTADINANZA; PREVIDENZA SOCIALE; NORME GENERALI SULL'ISTRUZIONE; ECC.) ED ANCHE LA:

“DETERMINAZIONE DEI LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI CONCERNENTI I DIRITTI CIVILI E SOCIALI CHE DEVONO ESSERE GARANTITI SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE”

- **LEGISLAZIONE CONCORRENTE** FRA STATO E REGIONI IN ALCUNE MATERIE FRA CUI:
 - ISTRUZIONE, SALVA L'AUTONOMIA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E CON ESCLUSIONE DELLA ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
 - TUTELA DELLA SALUTE
 - PREVIDENZA COMPLEMENTARE E INTEGRATIVA

“NELLE MATERIE DI LEGISLAZIONE CONCORRENTE SPETTA ALLE REGIONI LA POTESTÀ LEGISLATIVA, SALVO CHE PER LA DETERMINAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI, RISERVATA ALLA LEGISLAZIONE DELLO STATO “

- **REGIONI:** POTESTÀ LEGISLATIVA IN RIFERIMENTO AD OGNI MATERIA NON ESPRESSAMENTE RISERVATA ALLA LEGISLAZIONE DELLO STATO

LA MODIFICAZIONE DEL TITOLO V DELLA COSTITUZIONE Legge Costituzionale n. 3 2001

<i>PRECEDENTE TESTO del 1948</i>	<i>NUOVO TESTO del 2001</i>
<p>Art. 114 La Repubblica si riparte in Regioni, Province e Comuni.</p>	<p>La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.</p> <p>I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.</p> <p>Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.</p>


Per approfondimenti:

Paolo Ferrario, "**Dalla Legge 328/00 a oggi: riforma costituzionale e Piano nazionale dei servizi sociali**" (primo saggio), in Prospettive sociali e sanitarie n. 3 2002, pag. 1-5

PRECEDENTE TESTO del 1948	NUOVO TESTO del 2001
<p>Art. 117 La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni: ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione; circoscrizioni comunali; polizia locale urbana e rurale; fiere e mercati; beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera; istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica; musei e biblioteche di enti locali; urbanistica; turismo ed industria alberghiera; tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale; viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale; navigazione e porti lacuali; acque minerali e termali; cave e torbiere; caccia; pesca nelle acque interne; agricoltura e foreste; artigianato.</p> <p>Altre materie indicate da leggi costituzionali. Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione.</p>	<p>La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.</p> <p>Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:</p> <p>A) Politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;</p> <p>b) immigrazione;</p> <p>c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;</p> <p>d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;</p> <p>e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;</p> <p>f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;</p> <p>g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;</p> <p>h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;</p> <p>i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;</p> <p>l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;</p> <p>m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;</p> <p>n) norme generali sull'istruzione;</p> <p>o) previdenza sociale;</p> <p>p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;</p> <p>q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;</p> <p>r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;</p> <p>s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.</p>

PRECEDENTE TESTO del 1948	NUOVO TESTO del 2001
Art. 117	<p>Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione e per i settori produttivi;</p> <p>tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.</p> <p>Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.</p> <p>Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.</p> <p>....</p>


LA POTESTA' LEGISLATIVA DOPO LA RIFORMA COSTITUZIONALE del 2001 3 SFERE DI REGOLAZIONE NORMATIVA



Per approfondimenti:

Paolo Ferrario, "Dalla Legge 328/00 a oggi: riforma costituzionale e Piano nazionale dei servizi sociali" (primo saggio), in Prospettive sociali e sanitarie n. 3 2002, pag. 1-5

CONSEGUENZE SISTEMICHE DEI CAMBIAMENTI DEI RAPPORTI STATO REGIONI NEL PERIODO 1997-2001



ORGANISMI DI CONNESSIONE INTER-ISTITUZIONALE:

- CORTE COSTITUZIONALE, su conflitti di competenza legislativa
- CONFERENZA STATO/REGIONI, CONFERENZA STATO/AUTONOMIE LOCALI, CONFERENZA UNIFICATA: commissioni a forte valenza politica su contenuti amministrativi (molti dei quali riguardano i servizi socio-sanitari)

STATO E REGIONI: ALCUNI PUNTI DI ATTENZIONE NELLE MODIFICHE IN CORSO

- **MUTAMENTO DEI POTERI LEGISLATIVI DEL PARLAMENTO E DEI CONSIGLI REGIONALI**
 - **INTRODUZIONE NELLA COSTITUZIONE DEL MODELLO CULTURALE DELLA "SUSSIDIARIETA"**
 - **CRESCITA DEI CONFLITTI DI COMPETENZA FRA STATO E REGIONI E LORO REGOLAZIONE**
 - **LE REGIONI INTERPRETANO LORO RUOLO SULLA BASE DELLA PROPRIA CULTURA POLITICA**
- NECESSITA' DI REGOLARE IL PRELIEVO FISCALE AI VARI LIVELLI TERRITORIALI E LA PROSPETTIVA DEL FEDERALISMO FISCALE**

CONSEGUENZE SISTEMICHE DEI CAMBIAMENTI DEI RAPPORTI STATO REGIONI NEL PERIODO 1997-2001

- **CAMBIA IL RUOLO DELLO STATO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A:**
 - MATERIE DELLE LEGGI STATALI
 - RUOLI E FUNZIONI DEL GOVERNO E DEI MINISTERI


- **SI RAFFORZA IL POTERE LEGISLATIVO DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME (21 SUB-LIVELLI TERRITORIALI)**

- DI CONSEGUENZA **CAMBIANO I RAPPORTI INTER-ISTITUZIONALI FRA STATO E REGIONI E DIVENTANO STRATEGICI I RUOLI DELLE ISTITUZIONI CHE "MEDIANO" FRA QUESTI DUE LIVELLI ISTITUZIONALI E CIOE':**
 - **la CORTE COSTITUZIONALE**
 - **la CONFERENZA STATO – REGIONI (1998)**
 - **la CONFERENZA STATO – CITTA' E AUTONOMIE LOCALI (1997)**
 - **la CONFERENZA UNIFICATA**


(Conferenza Stato/Regioni e autonomie locali:

L. 23-8-1988, n. 400; D.Lgs. 16-12-1989, n. 418; art. 8 L. 15-3-1997, n. 59; D.Lgs. 28-8-1997, n. 28)

IL SISTEMA DI WELFARE IN ITALIA: COMPONENTI DOPO LA RIFORMA



RIFORMA DEI SERVIZI SOCIALI: mappa delle diverse AZIONI presenti nella legge quadro



LA REGOLAZIONE DEI **SERVIZI SOCIALI** DOPO LA RIFORMA DEL TITOLO V DELLA COSTITUZIONE



**QUINDI:
REGOLAZIONE CONDIVISA FRA
REGIONI E COMUNI**

LA REGOLAZIONE DEI SERVIZI SANITARI DOPO LA RIFORMA DEL TITOLO V DELLA COSTITUZIONE

